*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146° — Numero 82**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 9 aprile 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Modalità e procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 ed il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, recante norme per la riorganizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 16 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452;

Visto il decreto direttoriale 10 settembre 2002 recante modalità e procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Considerato che, per effetto del combinato disposto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001 e dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, ricorre la necessità di individuare con provvedimento i lavori, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

*Lavori in economia*

Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, i seguenti lavori:

*a)* lavori di manutenzione, adattamento, riparazione e realizzazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge n. 109/1994, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;

*b)* manutenzione di opere e di impianti di importo non superiore a 50.000 euro;

*c)* interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;

*d)* lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa essere differita l'esecuzione, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2;

*e)* lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti d'importo stabiliti dal successivo art. 2;

*f)* completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo stabiliti dal successivo art. 2.

Art. 2.

*Modo di esecuzione dei lavori*

I lavori in economia si possono eseguire:

*a)* in amministrazione diretta, con il limite di importo di 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

*b)* per cottimo, con il limite di importo di 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.;

Art. 3.

*Lavori in economia mediante amministrazione diretta*

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi per mezzo di personale dipendente.

Il responsabile del procedimento provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 4.

*Lavori mediante cottimo*

L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario è preceduto da indagini di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; per i lavori di importo inferiore a 20.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto senza la previa escussione di cinque ditte. L'atto di cottimo deve indicare:

*a)* l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;

*b)* prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;

*c)* le condizioni e il tempo di esecuzione;

*d)* le modalità di pagamento;

*e)* le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

*f)* le eventuali garanzie.

Il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviati all'Amministrazione e la stipula di apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Art. 5.

*Perizia suppletiva*

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa.

I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri simili previsti nella perizia dei lavori oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 6.

*Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta*

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del servizio, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 7.

*Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo*

I lavori sono liquidati dal dirigente responsabile del servizio, in base al conto finale e al certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal tecnico incaricato. Per lavori d'importo superiore a 50.000 euro, è facoltà dell'Amministrazione, disporre dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. È vietata la corresponsione di acconti.

Il certificato di regolare esecuzione deve indicare i dati relativi a:

*a)* le date di inizio e fine lavori;

*b)* le eventuali perizie suppletive;

*c)* le eventuali proroghe autorizzate;

*d)* le assicurazioni degli operai;

*e)* gli eventuali infortuni;

*f)* gli eventuali pagamenti in corso d'opera;

*g)* lo stato finale ed il credito dell'impresa;

*h)* l'attestazione di regolare esecuzione.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere *a)*, *d)* e *g)* del presente articolo.

La liquidazione degli interventi di manutenzione, di importo fino a 2.500,00 euro, viene effettuata dal dirigente responsabile del servizio, sulla base della fattura e del foglio di effettuato intervento debitamente firmato dal responsabile del servizio manutenzione che ne attesta la regolare esecuzione.

Art. 8.

*Collaudo dei lavori*

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 9.

*Lavori d'urgenza*

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 10.

*Provvedimenti nei casi di somma urgenza*

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, colui che si reca prima sul luogo, o il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 11.

*Garanzie*

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Art. 12.

*Inadempimenti*

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risanamento del danno derivante dall'inadempienza. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Il presente provvedimento sarà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 230*

**05A03268**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 marzo 2005.

**Determinazione, per l'anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.**

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488 e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)* dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273 che stabilisce che le disposizioni contenute nella lettera *d)* del comma 4 dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993 e successive modificazioni, si applicano agli anni 2003, 2004 e 2005;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di Registro delle imprese;

Tenuto conto della situazione economia generale e della politica dettata del Governo diretta al contenimento della spesa pubblica;

Considerato che anche il sistema camerale è chiamato a partecipare alla realizzazione del programma del Governo per una riduzione degli oneri a carico delle imprese;

Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2005 sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 80,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice, non agricola, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

1. Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2004 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

| Scaglioni di fatturato da € | a € | Aliquote |
|---|---|---|
| fino a | 516.456,00 | € 373,00 (misura fissa) |
| oltre 516.456,00 | 2.582.284,00 | 0,0070% |
| oltre 2.582.284,00 | 51.645.689,00 | 0,0015% |
| oltre 51.645.689,00 | | 0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00) |

2. Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote di cui al comma 1, deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2004, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2004. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dalle aliquote di cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2004.

Art. 4.

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2005 e dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono tenute a versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, i seguenti diritti:

imprese individuali: € 93;

società cooperative: € 93;

consorzi: € 93;

società di persone: € 170;

società di capitali: € 373.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2005, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% di quello definito al comma 2.

Art. 5.

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 120,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante l'utilizzo delle contabilità speciali di girofondi presso le sezioni di tesoreria.

3. Tali somme dovranno essere giornalmente riversate nei corrispondenti conti di tesoreria unica intestati alle camere di commercio.

Art. 7.

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2005, considerato come il totale accreditato dalla Banca d'Italia sui conti di tesoreria per diritto annuale alla data del 31 dicembre 2004, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

4,8% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,8% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,8% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 50% a favore delle camere di commercio che presentano rigidità di bilancio (rapporto tra spese obbligatorie che abbiano carattere di generalità per le camere di commercio su tutto il territorio nazionale e il totale delle entrate correnti) per diseconomie di scala connesse a un ridotto numero di imprese iscritte e per il restante 50% per la realizzazione di progetti o di investimenti di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero delle attività produttive.

4. Tale regolamento potrà prevedere, tra l'altro, modalità perequative a favore delle camere di commercio, in situazione di rigidità di bilancio o con ridotto numero di imprese iscritte, connesse alla presenza di unità locali di imprese con sede legale in altre province.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero delle attività produttive, direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2005

*Il Ministro delle attività produttive*
MARZANO

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2005*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 1, foglio n. 273.*

**05A03269**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2005.

**Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi servizi»;

Vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1970 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970 recante norme per l'applicazione del decreto dei Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, relativo alla disciplina della produzione e del commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 sull'anticipazione del termine fissato per la presentazione delle denunce per richiedere il controllo e la certificazione del materiale vivaistico viticolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 recante norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1977 riguardante le tariffe concernenti il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 relativo all'attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE e 78/692/CEE relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Vista la legge 19 dicembre 1984, n. 865 relativa all'attuazione della direttiva 82/331/CEE della Commissione del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1989 relativo all'aggiornamento dell'elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati del controllo medesimo;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290 istitutivo del regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992 e 10 ottobre 1996 relativi al riconoscimento di taluni organismi ufficiali idonei all'effettuazione degli accertamenti di assenza di virus sul materiale di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale del 12 maggio 1995 che posticipa il termine di presentazione delle denunce di produzione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto 30 agosto 1996 che riordina l'elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997 recante norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 che emana il regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che stabilisce il protocollo tecnico per la micropropagazione dei materiali di moltiplicazione di varietà di portinnesto della vite;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 che definisce la procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1998, 10 dicembre 1998 e 24 giugno 1999 relativi alla determinazione e rideterminazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001 che modifica il decreto 24 giugno 1997 relativo alle norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

Vista la direttiva 2002/11/CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e che abroga la direttiva 74/649/CEE;

Vista la legge 7 marzo 2003 n. 38 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto;

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 «Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione», che, attribuendo alla Regioni «la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato» (art. 117), conferisce alla Regione la potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura;

Ritenuto opportuno, da parte delle regioni, garantire la tutela giuridica prevista dall'art. 120, comma 2 della Costituzione, e questo in particolare in relazione alle

caratteristiche della materia in oggetto, alla necessità di istituire, congiuntamente tra Ministero e Regioni, un servizio nazionale di certificazione della vite, all'esigenza di assicurare ai materiali di moltiplicazione della vite la certificazione nazionale e all'opportunità di affidare alcune funzioni e attività a specifici organi nazionali di riferimento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto disciplina la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite in applicazione della direttiva 2002/11 CE del Consiglio del 14 febbraio 2002 che modifica la direttiva 68/193/CEE e che abroga la direttiva 74/649/CEE.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai materiali di moltiplicazione per i quali sia provata la destinazione, sin dall'inizio del ciclo produttivo, all'esportazione verso Paesi terzi e la relativa produzione sia tenuta separata.

Art. 2.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto si intende per:

*a)* «Vite»: le piante del genere Vitis (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.

*b)* «Varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

1) definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;

2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche e

3) considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.

*c)* «Clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.

*d)* «Materiali di moltiplicazione»:

1) Piante di vite:

1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata.

2) Parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate alla produzione di barbatelle franche.

*e)* «Vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee di vivaio o di nesti.

*f)* «Vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

*g)* «Materiali di moltiplicazione iniziali»: i materiali di moltiplicazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base o di materiali di moltiplicazione certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

*h)* «Materiali di moltiplicazione di base «: i materiali di moltiplicazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione iniziali per via vegetativa;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione di base; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

*i)* «Materiali di moltiplicazione certficati «: i materiali di moltiplicazione:

1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per materiali di moltiplicazione certificati; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

*l)* «Materiali di moltiplicazione standard»: i materiali di moltiplicazione:

1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati I e II per i materiali di moltiplicazione standard; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

*m)* «Disposizioni ufficiali»: le disposizioni adottate:

1) dal Servizio nazionale di certificazione della vite;

2) dal personale qualificato incaricato.

*n)* «Centro aziendale»: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti.

*o)* «Campo di produzione»: unità produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione.

*p)* «Commercializzazione»: La vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale.

Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

1) la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi ufficiali di sperimentazione e d'ispezione;

2) la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito.

## Art. 3.

*Istituzione del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite (SNCV)*

1. È istituto presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato Ministero, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio nazionale di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite (SNCV) che rappresenta l'organismo responsabile a livello nazionale del materiale di moltiplicazione della vite.

2. Il Servizio nazionale di certificazione della vite (SNCV) è costituito dall'Unità nazionale di coordinamento (UNC), di seguito denominata Unità di coordinamento, dalla Segreteria operativa (SO) dell'Unità di coordinamento, di seguito denominata Segreteria operativa, dalla competente struttura del Ministero e dalle competenti strutture delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominate Regioni.

## Art. 4.

*Unità di coordinamento Segreteria operativa e compiti*

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto sono istituite, presso il Ministero l'Unità di coordinamento e la Segreteria operativa dell'Unità di coordinamento.

2. L'Unità di coordinamento è composta da:

*a)* un rappresentante del Ministero con funzioni di Presidente;

*b)* un rappresentante dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (Treviso);

*c)* un rappresentante per Regione, nominato dalla rispettiva Regione;

*d)* due rappresentanti designati dalle Associazioni vivaistiche viticole di maggior rilievo;

*e)* un rappresentante designato dai costitutori viticoli;

*f)* un rappresentante del Servizio fitosanitario nazionale.

Per ciascun membro deve essere designato anche un sostituto.

3. La Segreteria operativa è costituita da:

*a)* un componente dell'Unità di coordinamento scelto tra i rappresentanti delle Regioni e individuato dall'Unità di coordinamento medesima,

*b)* un funzionario dell'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;

*c)* un funzionario del Ministero.

4. La Segreteria operativa ha il compito di supportare l'attività dell'Unità di coordinamento.

5. L'Unità di coordinamento, a supporto dell'attività di certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, provvede a:

*a)* esprimere pareri in merito alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

*b)* fornire indicazioni sulle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;

*c)* predispone protocolli operativi per l'esecuzione dei controlli di cui ai successivi articoli 11 e 12;

*d)* assicurare il collegamento con il Servizio fitosanitario nazionale;

*e)* proporre l'importo delle tariffe unitarie dovute dai vivaisti per le operazioni di controllo e certificazione e le relative modalità;

*f)* indicare le scadenze entro le quali le Regioni devono inviare i dati contenuti nelle denunce annualmente presentate dai vivaisti;

*g)* eseguire, su incarico del Ministero, verifiche ispettive sulla corretta applicazione del presente decreto.

6. L'Unità di coordinamento adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività.

Art. 5.

*Competenze del Ministero*

1. Il Ministero provvede:

*a)* a recepire con proprio decreto, acquisito il parere dell'Unità di coordinamento, le misure adottate in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui all'art. 17 della direttiva 68/193/CEE, così come modificata dalla direttiva 2002/11/CE;

*b)* ad assicurare il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione, sulla base delle indicazioni fornite dall'Unità di coordinamento;

*c)* ad organizzare incontri ed attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, sentita l'Unità di coordinamento;

*d)* a controllare e certificare i materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;

*e)* a conservare ed aggiornare il Registro nazionale delle varietà;

*f)* a raccogliere, elaborare e mettere a disposizione del personale incaricato della vigilanza, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13, i dati delle denunce di cui all'art. 7;

*g)* a produrre statistiche e studi sul settore vivaistico e viticolo.

2. Per le attività di cui alle lettere *c)*, *d)*. *e)*, *f)*, e *g)* il Ministero si avvale dell'Istituto, il quale per l'attività di cui alla lettera *d)* può operare in collaborazione con le Regioni.

Art. 6.

*Competenze delle Regioni*

1. Alle Regioni compete:

*a)* il controllo e la certificazione sulle colture e sul materiale di moltiplicazione della vite di categoria certificato ed il controllo ufficiale sulle colture e sul materiale di moltiplicazione di categoria standard;

*b)* l'applicazione del presente decreto sul territorio di propria competenza.

Art. 7.

*Denuncia di produzione di materiali di moltiplicazione*

1. Possono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione solo le ditte registrate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536. A tal fine devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale. Qualora la ditta abbia centri aziendali ubicati in più regioni deve inoltrare domanda anche ai servizi fitosanitari competenti per territorio ove hanno sede i vari centri aziendali. Nel caso che l'attività svolta non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari competenti copia della domanda di autorizzazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori relativo al centro aziendale a cui fa capo il campo di produzione o il deposito.

2. Le ditte che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione sono tenute a denunciare, nei modi e nei termini stabiliti nel presente decreto, le colture istituite per la produzione di detti materiali, la consistenza dei materiali ottenuti e la provenienza di quelli di cui hanno comunque acquisito la disponibilità, nonché le relative variazioni.

3. Le ditte interessate sono tenute al pagamento delle tariffe fissate per il controllo ufficiale e la certificazione, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto.

Art. 8.

*Condizioni di coltivazione*

1. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonché durante la raccolta, il condizionamento, l'immagazzinamento, il trasporto e la coltivazione devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione iniziali, i materiali di moltiplicazione di base ed i materiali di moltiplicazione certificati, secondo il clone.

Art. 9.

*Condizioni per l'immissione in commercio*

1. I materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati solo se certificati come «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base», «materiali di moltiplicazione certificati» o ufficialmente controllati nel caso dei «materiali di moltiplicazione standard» e se rispondono alle condizioni dell'allegato II. Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portinnesto.

2. I materiali di moltiplicazione commercializzati ai sensi del presente provvedimento possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dal presente decreto per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ed il sistema di chiusura.

3. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei doni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard ai sensi della Direttiva 2002/1 1/CE, non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.

4. I materiali di moltiplicazione non possono essere commercializzati se non in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che ciascun mazzo o imballaggio non si possa aprire senza deteriorare il sistema di chiusura e la integrità della etichetta ufficiale assicurata allo stesso sistema di chiusura. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale delle strutture competenti. Il condizionamento dei predetti materiali va effettuato in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato III.

5. Gli imballaggi ed i mazzi contenenti materiali di moltiplicazione devono essere muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di una etichetta ufficiale contenente le indicazioni di cui all'allegato IV. Tale etichetta, da redigersi in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea, va fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali certificati, giallo scuro per quelli standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti. L'etichetta viene rilasciata dall'organismo di controllo, direttamente o sotto la sua responsabilità, per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione che rispondono alle norme del presente decreto.

6. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta conforme all'allegato IV. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il legaccio sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale legaccio. Non è autorizzata una nuova chiusura.

7. L'etichetta ufficiale può includere altresì tutte le informazioni relative ai documenti di accompagnamento fitosanitari, di cui alla direttiva 92/105/CEE della Commissione che stabilisce un'informazione dei passaporti delle piante. Detta etichetta deve essere conservata dal destinatario dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite per almeno un anno e deve essere tenuta a disposizione del servizio ufficiale di controllo.

8. Le ditte di cui all'art. 8 possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dal presente decreto. La confezione, la riconfezione e l'etichettatura di essi sono soggetti alla vigilanza degli organi ufficiali incaricati del controllo.

9. A seguito dei controlli documentali e di campo viene rilasciata l'autorizzazione alla stampa delle etichette ufficiali o, nel caso di viti madri, l'autorizzazione al prelievo di materiali di moltiplicazione dagli impianti di viti madri. Dette autorizzazioni costituiscono l'atto formale di certificazione dei materiali di moltiplicazione dei materiali di categoria iniziale, base, certificato e di controllo ufficiale dei materiali di categoria standard.

10. La certificazione effettuata in conformità di quanto stalilito nei precedenti punti non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

11. I materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi membri e provenienti da materiali di moltiplicazione di base certificati in Italia possono essere a loro volta certificati in Italia, e quindi commercializzati, se sono stati assoggettati, sui campi di produzione dei Paesi membri, ad un esame ufficiale da parte del servizio di controllo, da cui risulta che la coltura soddisfa alle condizioni previste nell'allegato I del presente decreto e se è stata constatata, all'atto dell'esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste nell'allegato II del presente decreto.

Art. 10.

*Registro delle varietà*

1. È istituito presso il Ministero, il Registro nazionale delle varietà di viti il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale ed alla certificazione. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà.

2. L'iscrizione è disposta a domanda o d'ufficio dal Ministero quando, a seguito di esami ufficiali od ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, risulti che la varietà è sufficientemente omogenea e stabile. L'iscrizione è revocata quando venga meno una delle condizioni richieste per l'iscrizione stessa. Una varietà si considera distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità. Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare. Una varietà si considera stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni. Una varietà si considera omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle par-

ticolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

3. Il Catalogo riporta anche i cloni di varietà di viti selezionati in base alla normativa vigente.

4. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione nel catalogo delle varietà e le relative modifiche di quest'ultimo vengono immediatamente notificati dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione.

5. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato sotto una denominazione diversa, quest'ultima deve figurare in Catalogo. Le varietà e i cloni provenienti da altri Stati membri sono soggetti, in particolare per quanto riguarda la procedura di ammissione al Catalogo, alle stesse condizioni applicate alle varietà e ai cloni nazionali.

6. Fatto salvo il regolamento 1493/1999/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le norme relative alla classificazione delle varietà di vite, le varietà che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammesse alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard e sono ammessi alla certificazione i cloni che sono stati ammessi alla certificazione in un altro Stato membro.

7. Le varietà ammesse nel catalogo e i cloni ammessi sono mantenuti rispettivamente dal Ministero e dal proponente l'omologazione del clone, secondo metodi di selezione conservatrice. La selezione conservatrice deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone. Possono essere richiesti campioni al responsabile del mantenimento della varietà o del clone. Se necessario, tali campioni possono essere prelevati ufficialmente.

8. Il Ministero presta l'assistenza amministrativa allo Stato membro interessato per quanto concerne il controllo delle selezioni conservatrici effettuate in territorio nazionale di varietà o cloni ammessi in detto Stato membro.

Art. 11.

*Controlli sui materiali iniziali e di base*

1. Le operazioni di controllo sono affidate a personale preventivamente autorizzato dal Ministero.

2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente all'Istituto dai soggetti interessati.

Art. 12.

*Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria certificato e standard*

1. Le operazioni di controllo e vigilanza devono essere affidate a personale qualificato, preventivamente autorizzato dalle Regioni ed i cui nominativi sono stati comunicati al Ministero.

2. Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la raccolta, manipolazione, commercializzazione e confezione dei materiali di moltiplicazione, nonché mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

3. Le spese per le attività previste dal presente articolo sono coperte dalle tariffe, di cui al precedente art. 7, comma 3, versate direttamente alle Regioni dai soggetti interessati.

Art. 13.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è affidata al Ministero ed alle Regioni secondo le rispettive competenze.

Art. 14.

*Norme transitorie*

1. Le norme tecniche, attualmente vigenti, per la produzione di materiale di moltiplicazione di cui agli allegati restano in vigore fino al momento della revisione comunitaria che sarà attuata mediante appositi decreti ministeriali.

2. Per il controllo e la certificazione dei materiali di moltiplicazione restano in vigore le tariffe vigenti, fino al momento dell'adozione di quelle nuove da parte del Ministero.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2005

*Il Ministro:* ALEMANNO

*Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2005*
*Ufficio controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 foglio n. 209*

---

ALLEGATO I

CONDIZIONI RELATIVE ALLA COLTURA

Parte I - Condizioni generali

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà.

2. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

3. Deve esistere la massima garanzia possibile che il suolo non è stato infettato da organismi nocivi, o loro vettori, in particolare nematodi, che trasportano le malattie da virus, al momento in cui

sono piantati i vivai di viti e viti-madri destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di base e di materiali di moltiplicazione certificati.

4. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata solo entra limiti il più possibile ridotti.

5. Nelle colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione di base, le malattie da virus nocivi, in particolare il raccorciamento degli internodi e l'accartocciamento, devono essere eliminate. Le colture destinate alla produzione dei materiali di moltiplicazione delle altre categorie sono mantenute esenti da piante che presentino sintomi da malattie da virus.

6. La proporzione dei ceppi mandanti dovuti ad organismi nocivi non deve superare:

6.1. 5% nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati e

6.2. 10% nei vigneti di viti-madri destinate alla produzione di materiali di moltiplicazione standard.

7. Se la mancanza di ceppi è dovuta a motivi diversi da quelli fitosanitari e se la proporzione di ceppi mancanti supera le percentuali precitate questi motivi devono figurare nel fascicolo di certificazione.

8. Ogni anno si procede ad almeno un'ispezione in campo; in caso di contestazione, che può essere composta senza pregiudicare la qualità del materiale di moltiplicazione, ha luogo una seconda ispezione in campo.

Parte II - Condizioni particolari

1. I vivai non devono essere collocati all'interno o ad alcuni metri da un vigneto da frutto.

2. Le parti di piante di vite utilizzate per la produzione delle barbatelle franche e delle barbatelle innestate devono provenire da viti-madri che sono state considerate conformi al momento dei controllo.

---

ALLEGATO II

## CONDIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

### Parte I - Condizioni generali

1. I materiali di moltiplicazione devono possedere l'identità e la purezza della varietà; è ammessa una tolleranza dell'1 % all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione standard.

2. Purezza tecnica minima: 96%.

Sono considerati tecnicamente impuri

2.1. materiali di moltiplicazione che risultano disseccati totalmente o in parte anche quando sono stati immersi nell'acqua dopo il loro disseccamento;

2.2. i materiali di moltiplicazione avariati, contorti o con lesioni, in particolare danneggiati dalla grandine o dal gelo, schiacciati o rotti.

3. La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione dei materiali di moltiplicazione è tollerata nel limite più ridotto possibile.

Parte II - Condizioni particolari

1. Barbatelle Innestate:

1.1. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione di base innestati su materiali di moltiplicazione dì base, nonché di materiali di base innestati su materiali certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione di base. Le barbatelle innestate provenienti da combinazioni di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di base, nonché di materiali di moltiplicazione certificati innestati su materiali di moltiplicazione certificati, sono classificate nella categoria materiali di moltiplicazione certificati. Tutte le altre combinazioni sono classificate come materiali di moltiplicazione standard.

2. Parti di piante di vite:

2.1. I sarmenti devono essere giunti ad un sufficiente stato di maturità del legno. Il rapporto «legno-midollo» deve essere normale per la varietà.

Parte III - Calibrazione

A. Talee di portinnesto, talee da vivaio e nesti:

*a)* Diametro

Si tratta dei diametro maggiore della sezione più piccola.

1. Talee di portinnesto e nesti:

1.1. diametro all'estremità più piccola:

1.1.1. per le vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera, da 6 a 12 mm;

1.1.2. per le altre varietà, da 6,5 e 12 m; la percentuale dei sarmenti aventi un diametro inferiore o uguale a 7 mm per vitis rupestris e suoi incroci con vitis vinifera e inferiore o uguale a 7,5 mm per lo altre varietà, non deve superare il 25% dei lotto;

1.2. diametro massimo all'estremità più grossa, 14 mm, salvo che si tratti di marze (nesti) per innesto sul luogo.

Il taglio è effettuato a 2 cm come minimo dalla base della gemma inferiore.

2. Talee da vivaio:

2.1. diametro minimo all'estremità più piccola: 3,5 mm.

*b)* Lunghezza

1. Talee di portinnesto: lunghezza minima: cm. 40 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;

2. Talee di vivaio: lunghezza minima cm. 55 dalla base del nodo inferiore tenuto conto del meritallo superiore;

3. Nesti:

3.1. allorché vi sono 5 gemme utilizzabili, lunghezza minima cm. 50 dalla base del nodo inferiore tenuto conto dei meritallo superiore

3.2. allorché vi é una gemma utilizzabile, lunghezza minima cm. 6,5; il taglio è effettuato a una distanza minima dalla gemma di

3.2.1. cm. 1,5 al di sopra della gemma

3.2.2. cm. 5,0 al di sotto della gemma.

B. Barbatelle franche:

*a)* Diametro

Il diametro misurato al centro del meritallo, sotto la cacciata superiore e secondo il grande asse, è per lo meno uguale a 5 mm.

*b)* Lunghezza

La distanza dal punto inferiore di inserzione delle radici alla giuntura della cacciata superiore è per lo meno uguale:

1. per i portinnesti, a cm 30;

2. per le altre barbatelle franche, a cm 22.

*c)* Radici

ogni pianta deve avere per lo meno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate, purché esse siano opposte.

C. Barbatelle innestate:

*a)* Il ramo dell'annata dove avere per lo meno cm 20 di lunghezza;

*b)* radici: ogni pianta deve avere almeno tre radici bene sviluppate e opportunamente ripartite. Tuttavia, la varietà 420 A può avere soltanto due radici bene sviluppate purché esse siano opposte.

*c)* saldatura: ogni pianta deve presentare una innestatura sufficiente, regolare e solida.

ALLEGATO III

## CONDIZIONAMENTO

Imposizione degli imballaggi o mazzi:

| Natura | Quantità | |
|---|---|---|
| 1. Barbatelle innestale | 25 | Oppure 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di Imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8 del presente decreto, non si applicano a questi ultimi. |
| 2. Barbatelle franche | 50 | o 100 nel caso di utilizzazione dei sacchi di plastica di imballaggi equivalenti, restando inteso che le disposizioni di cui àll'articolo 5, paragrafo 8, del presento decreto non si applicano a questi ultimi. |
| 3. Nesti<br>*a)* allorché vi sono 5 gemme utilizzabili<br>*b)* allorché vi è una gemma utilizzabile | <br>100 o 200<br>500 o suo multiplo | |
| 4. Talee di portinnesto | 200 | |
| 5. Talee da vivaio di portinnesti e di varietà di vitís vinifera | 200 o500 | |
| 6. Altre talee da vivaio | 200 | |

ALLEGATO IV

ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte

*a)*

1. «Norme CEE»;

2. Nome e indirizzo della persona responsabile della chiusura o suo numero di identificazione;

3. Servizio di certificazione o di controllo e Stato membro;

4. Numero e riferimento del lotto;

5. Varietà e, eventualmente, il clone delle barbatelle innestate, per quanto riguarda i portinnestii e i nesti;

6. Categoria;

7. Paese di produzione;

8. Quantità;

*b)* Per i materiali di moltiplicazione «barbatelle franche» e «Barbatelle innestate» le indicazioni di cui alla lettera *a)*, punti 1., 2., 5.. 6. e 7. sono sufficienti;

B. Indicazioni supplementari ammesse per i materiali di moltiplicazione delle Categorie di «base» e «certificati». «I materiali di moltiplicazione di base, i materiali di una fase vegetativa anteriore ad essa, sono stati controllati e sono stati riconosciuti esenti da .................. ................................................................ (malattie da virus) in base ........................................................................... (metodo di esame)».

Queste indicazioni, con gli estremi dell'autorizzazione (n. .......... del .............................. sono autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali; possono riferirsi a tutti i materiali delle categorie di «base» o «certificati» per quanto concerne l'accartocciamento fogliare, il complesso dell'arricciamento, il legno riccio, la necrosi delle nervature, il mosaico delle nervature ed il Corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura. Le prove devono essere ufficialmente riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato ministeriale vite, e debbono essere state effettuate per un periodo di almeno tre anni da un organismo idoneo e ufficialmente autorizzato.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali Indicherà, con propri decreti, gli organismi idonei all'effettuazione dei metodi di esame.

Possono essere applicati:

*a)* per tutte le malattie da virus; i metodi che prevedono saggi biologici con piante di vite;

*b)* per il complesso dell'arricciamento oltre ai metodi precedenti, i metodi con piante erbacee, nonché il metodo sierologico.

C. Dimensioni minime

*a)* 110 mm x 67 mm - per le talee di portinnesto, i nesti e le talee di vivaio;

*b)* 80 mm x 70 mm - per le barbatelle franche e le barbatelle innestate.

**05A03167**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 31 marzo 2005.

**Modifica del decreto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio.**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, ed in particolare l'art. 13;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 2002 concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, in particolare l'art. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 46, adottata dal consiglio di amministrazione in data 3 dicembre 2004 relativa alla modifica dell'art. 27 del suddetto decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente l'assunzione di dipendenti a tempo determinato;

Considerato che con nota del Ministero della salute in data 17 marzo 2005 è stata comunicata, visto il parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. DFP/9468/05/1.2.3.1 dell'8 marzo 2005, l'approvazione della suddetta deliberazione;

Emana:

L'art. 27 del decreto del presidente 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanità e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio, viene modificato in conformità all'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2005

*Il presidente:* GARACI

ALLEGATO

MODIFICA ART. 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 3 OTTOBRE 2002, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E SULLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE BORSE DI STUDIO

*Capo III*

ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 27.

*Principi generali*

1. L'Istituto superiore di sanità può assumere, nei casi e nei limiti percentuali complessivamente previsti dalle norme legislative, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dalla contrattazione collettiva, personale con contratto a tempo determinato.

2. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati per far fronte alle esigenze di realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca dell'Istituto o di programmi di ricerca affidati all'Istituto medesimo, mediante convenzione, da soggetti esterni, pubblici o privati, ovvero su indicazione di norme di legge o regolamentari.

3. L'Istituto può assumere a tempo determinato:

*a)* personale che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni pubbliche, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzate ad accertare il possesso della professionalità del profilo professionale per il quale si concorre;

*b)* personale tecnico-scientifico, di elevato livello di competenza, esperienza, ovvero altamente specializzato, anche di cittadinanza straniera, per lo svolgimento di programmi di ricerca ovvero per attività di supporto tecnico nell'ambito dei programmi di ricerca, per l'intera durata degli stessi programmi, e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse.

4. Le selezioni vengono adeguatamente pubblicizzate, mediante pubblicazione per estratto del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*; le modalità di espletamento devono garantire l'imparzialità dello svolgimento, l'adeguato accesso dall'esterno, l'economicità e la celerità.

5. Il bando di selezione specifica il profilo, il livello, l'area scientifico-disciplinare o l'area tecnologica ovvero la struttura tecnico-amministrativa di destinazione e definisce i requisiti di ammissione, i titoli valutabili e i relativi punteggi, con l'indicazione della tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche o tecnico-amministrative richieste.

6. Le selezioni per le assunzioni a tempo determinato sono effettuate tramite valutazione di titoli di merito e l'espletamento di una prova-colloquio.

7. Le modalità di espletamento delle selezioni, i requisiti di ammissione, i titoli di merito valutabili, i relativi punteggi, la prova-colloquio da sostenere, sono determinati dal consiglio di amministrazione.

8. Le commissioni esaminatrici per l'assunzione di personale di ricerca e di personale tecnico sono nominate con decreto del presidente dell'Istituto e sono composte da un dirigente di ricerca dell'Istituto medesimo, o da un professore universitario ordinario o un dirigente di ricerca di altro ente pubblico di ricerca, in qualità di presidente, e da due membri, di cui almeno uno interno, scelti, tra i professori universitari ordinari o associati ovvero tra i dirigenti di ricerca, primi ricercatori e i ricercatori dell'Istituto o di altri enti pubblici di ricerca, in relazione al livello del profilo messo a concorso. Per l'assunzione di personale amministrativo le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del direttore generale e sono composte da un dirigente seconda fascia dell'Istituto, in qualità di presidente, e da due membri con profilo non inferiore a funzionario di amministrazione.

Il segretario delle sopracitate commissioni è scelto tra i funzionari di amministrazione dell'Istituto.

9. Il bando indica per ciascuna categoria di titoli il punteggio massimo attribuibile alla categoria stessa ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria, in analogia a quanto in proposito stabilito per i corrispondenti concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

10. La valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova-colloquio.

**05A03272**

# AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 marzo 2005.

**Disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e del gas e di revoca della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 127/03.** (Deliberazione n. 42/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 marzo 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (nel seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito direttiva 96/92/CE);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: direttiva 98/30/CE);

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: la direttiva 2003/54/CE) e la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: la direttiva 2003/55/CE);

la legge 31 ottobre 2003, n. 306;

l'art. 18 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2003, n. 127/03 (di seguito: deliberazione n. 127/03);

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004 n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04), in particolare l'art. 13 di questa;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04), in particolare il punto 18 di questa;

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05).

Considerato che:

l'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 481/95 prevede che con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri, le condizioni, i termini e

le modalità per l'esperimento di procedure di arbitrato in contradditorio presso l'Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio;

l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità sia competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, per le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di contratti di importazione ed esportazione di energia elettrica;

l'art. 35 del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità sia competente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della direttiva 98/30/CE, a risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale;

con deliberazione n. 127/03 è stato approvato in via d'urgenza, nelle more dell'emanazione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 481/95 — non ancora adottato — e sul presupposto della intestazione all'Autorità di un generale mandato alla risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti contenuto nelle suddette direttive e nei relativi provvedimenti di attuazione dell'ordinamento nazionale, un «Regolamento per lo svolgimento delle procedure arbitrali presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas»;

le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE recano previsioni, non ancora trasposte nell'ordinamento italiano, rispettivamente all'art. 23, comma 5, e all'art. 25, comma 5, afferenti la risoluzione delle controversie rispettivamente inerenti l'accesso alle reti elettriche e al sistema del gas naturale, sembrano configurare in modo diverso dalle direttive precedenti il ruolo dell'arbitrato dell'Autorità;

la società Blumet Spa (di seguito: Blumet) ha presentato, anche per conto della società Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas), una domanda di arbitrato avente ad oggetto una controversia, insorta tra le citate società nell'ambito del rapporto tra le stesse intercorrente avente ad oggetto l'erogazione del servizio di trasporto, riguardante, in particolare, un credito vantato da Snam Rete Gas a titolo di penale per supero di capacità da parte di Blumet la quale, per contro, ne contesta la sussistenza e richiede la restituzione delle somme versate a parziale adempimento;

la controversia sopra richiamata afferisce a tematiche relative al servizio di trasporto del gas naturale e quindi in generale afferenti all'accesso alle reti di trasporto del gas naturale secondo le previsioni del decreto legislativo n. 164/00, della direttiva 98/30/CE e della deliberazione n. 137/02;

il deferimento dell'arbitrato nel caso sopra richiamato, unitamente ad altri casi di manifestazione di interesse afferenti controversie insorte nell'ambito di rapporti aventi ad oggetto il medesimo servizio, costituisce conferma dell'esigenza degli operatori di disporre, con primario riferimento a questo segmento della filiera, dello strumento di giustizia alternativa prefigurato nell'ordinamento settoriale come presidio fondamentale, unitamente alle funzioni prescrittive e sanzionatorie, dell'effettività del regime di accesso regolato;

nell'ambito della definizione della propria organizzazione e funzionamento, l'Autorità, con le deliberazioni n. 182/04 e n. 183/04, ha attribuito alla Direzione legislativo e legale, tra l'altro, la gestione della funzione giustiziale assegnata all'Autorità.

Ritenuto che:

sia inopportuno, alla luce del quadro normativo sopra descritto, confermare l'opzione basata sulla definizione, con efficacia per il periodo necessario alla definizione del regolamento governativo di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge n. 481/95, di una procedura arbitrale specificamente regolata e amministrata dall'Autorità;

nelle more della definizione del regolamento governativo sia comunque opportuno, in via sperimentale, agevolare l'accesso a procedure arbitrali qualificate da contenimento dei costi e specializzazione, nella forma prevista in generale dall'ordinamento (articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile) con riferimento alle controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione;

quanto sopra, premessa la revoca della deliberazione n. 127/03, possa essere realizzato fornendo un supporto eleggibile di volta in volta in via pattizia dai soggetti interessati per il tramite della sottoscrizione di uno schema-tipo di compromesso in arbitri o della negoziazione di una clausola compromissoria, definiti dall'Autorità, nell'esercizio della generale funzione in tal senso alla stessa intestata, per la gestione delle controversie in materia di accesso alle reti rispetto alle quali non sia possibile apprestare la tutela richiesta attraverso l'esercizio dei poteri amministrativi di adjudication intestati alla stessa Autorità;

il supporto possa essere offerto alle parti in caso di conclusione di detto compromesso, o in caso di accordo sulla predetta clausola compromissoria, contenente le seguenti previsioni pattizie:

*a)* affidamento della nomina del presidente del Collegio arbitrale, o dell'unico arbitro, all'Autorità;

*b)* affidamento della funzione di segretario dell'organo giudicante ad una risorsa della Direzione legislativo e legale, che si avvale, per le attività di segreteria del Collegio arbitrale, degli uffici della Direzione legislativo e legale;

*c)* individuazione della sede della procedura arbitrale nei locali dell'Autorità;

*d)* affidamento dell'attività istruttoria documentale e di consulenza tecnica, ritenuta necessaria dal Collegio arbitrale e dallo stesso disposta, agli uffici dell'Autorità;

quanto al profilo *sub a)* di cui al punto precedente, sia opportuno designare sin d'ora il direttore della Direzione legislativo e legale o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, altro funzionario a ciò incaricato dal direttore generale;

Delibera:

1. di revocare la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 novembre 2003, n. 127/03;

2. di approvare lo schema di compromesso in arbitri e lo schema di clausola compromissoria di cui agli allegati alla presente delibera che ne formano parte integrante e sostanziale (Allegati *A e B*) con applicazione limitata alle sole controversie che sorgano quanto alla interpretazione ed esecuzione di rapporti aventi ad oggetto i servizi di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale sulle infrastrutture ad alta pressione;

3. di prevedere che i procedimenti arbitrali attualmente pendenti nelle materie di cui al punto precedente proseguano in aderenza a quanto previsto nello schema di compromesso (Allegato *A*), qualora esso sia trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, debitamente compilato, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con salvezza degli atti compiuti sino alla sottoscrizione;

4. di prevedere che il direttore generale, con propria determinazione, fissi l'ammontare dei diritti dovuti a copertura degli oneri che l'Autorità sostiene per le attività di cui ai punti precedenti nell'ambito della singola procedura;

5. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua ultima pubblicazione, e di darne comunicazione ai soggetti istanti relativamente ai procedimenti pendenti alla data della presente deliberazione.

Milano, 14 marzo 2005

*Il presidente:* ORTIS

---

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

*Convengono*

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

1.1 Il Collegio arbitrale così composto:

*(a)* arbitro nominato dalla parte A:

*(b)* arbitro nominato dalla parte B:

*(c)* presidente del Collegio concordemente designato dalle parti nella persona del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), o di altro funzionario della Direzione da questi delegato, ovvero di risorsa esterna alla stessa Direzione nominata dal direttore generale dell'Autorità su proposta del direttore della Direzione legislativo e legale;

2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni:

2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;

2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorità.

3.1 La funzione di segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore;

3.2 Il segretario, in particolare:

assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;

forma e tiene il fascicolo d'ufficio;

assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;

redige i verbali;

effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;

custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;

comunica alle parti le date delle udienze;

provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;

archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;

3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.

4.1 Il Collegio arbitrale ed il segretario si avvalgano, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal direttore della Direzione legislativo e legale.

5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo direttore.

6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le cominicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:

*(a)* per la parte A:

*(b)* per la parte B:

6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;

6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al segretario del collegio arbitrale.

6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.

6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Il presente compromesso è comunicato, in originale, al direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorità, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano, per le azioni a seguire.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B:

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 2, comma 24, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono decise da un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali sono nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che svolge funzioni di presidente, viene concordemente designato dalle parti nella persona del direttore della Direzione legislativo e legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a ciò incaricato dal direttore generale dell'Autorità.

2. Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. La lingua del procedimento arbitrale è quella italiana.

3. Ai fini della gestione del procedimento di cui al comma 2, il Collegio arbitrale:

*(a)* ha sede presso i locali dell'Autorità;

*(b)* si avvale di un segretario individuato in una risorsa della Direzione legislativo e legale, all'uopo designata dal direttore; il segretario, in particolare:

assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;

forma e tiene il fascicolo d'ufficio;

assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;

redige i verbali;

effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;

custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;

comunica alle parti le date delle udienze;

provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;

archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;

consente, sulla base dei regolamenti vigenti, la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno, essendo tenuto, al di fuori dell'accesso consentito alle parti, al segreto d'ufficio;

*(c)* si avvale, unitamente al segretario, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal direttore della Direzione legislativo e legale;

*(d)* può avvalersi, ai fini svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo direttore.

4. Ai fini delle comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento, delle produzioni e depositi degli atti, nonché delle notifiche:

(*a*) le comunicazioni sono curate dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; le comunicazioni sono effettuate alle parti presso la loro sede o presso domicilio eventualmente indicato nel modulo di cui al comma 5;

*(b)* le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;

*(c)* le comunicazioni, le produzioni ed i depositi di cui alle precedenti lettere *(a)* e *(b)* possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al segretario del Collegio arbitrale;

*(d)* le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali; esse possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale; in tale caso, la notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

5. Per dare impulso al procedimento arbitrale, le parti comunicano al direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità la nomina degli arbitri trasmettendo il modulo allegato al presente contratto, debitamente compilato e sottoscritto da entrambe (Allegato *B1*). In tale modulo, le parti possono indicare un termine per la pronuncia del lodo, diverso da quello previsto dall'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile.

---

ALLEGATO *B1*

MODULO PER L'IMPULSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE PREVISTO DALLO SCHEMA DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA APPROVATA DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS CON DELIBERAZIONE 14 MARZO 2005, N. 42/05.

*Spett. Autorità per l'energia elettrica e il gas*
*c.a. Direttore della Direzione Legislativo e Legale*
Piazza Cavour, 5 - 20121 MILANO

Luogo e data:

I sottoscritti:

A.

e

B.

tra i quali è insorta una controversia relativa al seguente contratto:

al fine di avviare il procedimento arbitrale, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria approvata con deliberazione 14 marzo 2005, n. 42/05 e recepita nel predetto contratto,

Comunicano

1. che il Collegio arbitrale che deciderà sulla controversia di cui sopra, è così composto:

*(a)* arbitro nominato dalla parte A:

*(b)* arbitro nominato dalla parte B:

*(c)* presidente del Collegio: direttore della direzione legislativo e legale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) o, su proposta dallo stesso presentata a motivo delle particolari caratteristiche della singola controversia, di altro funzionario a ciò incaricato dal direttore generale dell'Autorità;

2. che il termine per la pronuncia del lodo di cui all'art. 820, comma 1, del codice di procedura civile è fissato in giorni:

3. di eleggere domicilio, ai fini del procedimento arbitrale, rispettivamente:

*(a)* per la parte A:

*(b)* per la parte B:

La parte A:

La parte B:

**05A03202**

## COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 18 marzo 2005.

**Emergenza idropotabile comune di Tortolì - Programmazione interventi urgenti.** (Ordinanza n. 416).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che l'assessore regionale dei lavori pubblici, con note prot. n. 3715 del 21 febbraio 2005 e n. 383/Gab. del 7 marzo 2005 ha rappresentato la situazione di grave carenza nell'approvvigionamento idropotabile che interessa l'abitato di Tortolì, in cui viene distribuita in rete acqua non potabile;

Atteso che il comune di Tortolì è alimentato dall'invaso di Santa Lucia, gestito dal Consorzio di bonifica d'Ogliastra, il quale, a seguito degli eventi alluvionali del 6 dicembre 2004, è stato interessato da fenomeni di interrimento e da elevati livelli di torbidità dell'acqua che la rendono tale da non poter essere trattata per gli usi civili dall'impianto di potabilizzazione esistente di Monte Attu. Tale situazione aggrava i già ricorrenti, principalmente nei periodi primaverili ed estivi, fenomeni di non potabilità dell'acqua proveniente dall'invaso di S. Lucia a causa di fenomeni di eutrofizzazione e di fioritura algale;

Atteso che con la nota sopraccitata l'Assessore regionale dei lavori pubblici ha altresì comunicato di aver promosso specifici incontri in sede tecnico-istruttoria al fine di individuare soluzioni per la grave problematica di emergenza idropotabile interessante il comune di Tortolì;

Atteso che in esito a tale attività istruttoria sono stati individuati i seguenti interventi:

intervento urgente di bonifica del Lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortolì - costo previsto € 700.000,00;

schema n. 17 «Ogliastra»: opere urgenti per l'alimentazione idropotabile di Tortolì - costo previsto € 2.500.000,00;

Atteso che il primo intervento, da realizzarsi a cura del Consorzio di bonifica d'Ogliastra, ente gestore dell'invaso di Santa Lucia prevede la bonifica dell'invaso e la realizzazione, in assenza di altra fonte di alimentazione dell'abitato di Tortolì, di una condotta adduttrice che by-passando il lago di S. Lucia, consenta l'approvvigionamento idropotabile alternativo mediante il collegamento al punto di rilascio in alveo da parte dell'ENEL, a valle della centrale del 3º salto del Flumendosa, e recapito immediatamente a valle del bacino, all'opera di presa delle condotte irrigue che già convogliano la risorsa all'impianto di potabilizzazione di M. Attu;

Atteso che il secondo intervento, da realizzarsi a cura dell'E.S.A.F., è volto a dare soluzione risolutiva alle ricorrenti emergenze interessanti la qualità della risorsa idrica addotta all'impianto di potabilizzazione di Monte Attu, mediante la realizzazione, in anticipazione delle previsioni di Piano (Schema n. 17 Ogliastra) di un tratto di condotta adduttrice dal lago di Santa Lucia al medesimo impianto di potabilizzazione. Tale intervento è volto a svincolare l'alimentazione dell'impianto di Monte Attu dai condizionamenti imposti dalla coincidenza delle punte estive nei sistemi irriguo ed idropotabile;

Ravvisata la necessità di inserire i predetti interventi nel «Programma per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna» al fine di garantire l'indispensabile approvvigionamento idropotabile del comune di Tortolì anche in considerazione dell'imminente stagione estiva che registra un notevole incremento di presenze turistiche;

Ordina:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna è integrato dai seguenti interventi:

| INTERVENTO | ENTE ATTUATORE | COSTO (MIL DI EURO) |
|---|---|---|
| Intervento urgente di bonifica del lago di S. Lucia e by pass per derivazione idropotabile a favore di Tortoli | Consorzio di Bonifica d'Ogliastra | 0,70 |
| Schema n. 17 "Ogliastra": Opere urgenti per l'alimentazione idropotabile di Tortolì | E.S.A.F. | 2,50 |

2. Stante l'urgenza della realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza è fatto obbligo agli enti attuatori sopra individuati avviare con immediatezza le procedure per la realizzazione degli interventi stessi.

3. Con successive ordinanze verranno disposti gli atti di affidamento dell'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 18 marzo 2005

*Il Commissario governativo:* SORU

**05A03169**

ORDINANZA 22 marzo 2005.

**Realizzazione intervento «Progetto per l'integrazione di emergenza del lago di Gusana» - Ente realizzatore: Govossai S.p.a. - Approvazione perizia di variante.** (Ordinanza n. 417).

IL *SUB*-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della Regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al Commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il Presidente della regione Sardegna è stato confermato quale Commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal Commissario stesso in regime straordinario;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il Commissario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299

del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 362 del 1° agosto 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto programma commissariale, ordinanza n. 255/01, sono ricompresi i lavori «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana»;

Atteso che il Govossai S.p.a. è stato individuato ente attuatore dell'intervento;

Atteso che con ordinanza n. 342 del 18 febbraio 2003 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana», è stata affidata al Govossai S.p.a. l'attuazione dello stesso per un importo complessivo di € 516.456,90 avente il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) LAVORI** | | |
| | Lavori a corpo e a misura a base d'asta | 208.647,18 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 9.000,00 | |
| | **Importo totale lavori** | | **217.647,18** |
| | **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE** | | |
| 1 | Interventi cottimo fiduciario | 20.658,28 | |
| 2 | Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì | 16.025,66 | |
| 3 | Fornitura apparecchiature per il telecontrollo | 134.158,00 | |
| 4 | Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo | 11.000,00 | |
| 5 | Espropri | 10.230,00 | |
| 6 | Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5) | 46.800,00 | |
| 7 | Imprevisti | 4.004,66 | |
| 8 | I.V.A. al 10% | 21.764,72 | |
| 9 | I.V.A. al 20% su B1+B2+B3 | 34.168,396 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | | **298.809,71** |
| | **IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** | | **516.456,89** |

Atteso che ai sensi della sopraccitata ordinanza n. 342 del 18 febbraio 2003 le economie realizzate a seguito della gara d'appalto vengono decurtate dall'importo finanziato per rientrare nelle disponibilità del Commissario governativo;

Atteso che con nota prot. n. 1493 del 9 dicembre 2004 il Govossai S.p.a. ha trasmesso:

il seguente quadro economico rideterminato, che quantifica in € 30.971,44 l'economia derivante dal ribasso d'asta:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) LAVORI** | | |
| | Lavori a corpo e a misura a base d'asta | 183.116,15 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 9.000,00 | |
| | **Importo totale lavori** | | **192.116,15** |
| | **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE** | | |
| 1 | Interventi cottimo fiduciario | 20.658,28 | |
| 2 | Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì | 16.025,66 | |
| 3 | Fornitura apparecchiature per il telecontrollo | 134.158,00 | |
| 4 | Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo | 11.000,00 | |
| 5 | Espropri | 10.230,00 | |
| 6 | Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5) | 43.912,70 | |
| 7 | Imprevisti | 4.004,66 | |
| 8 | I.V.A. al 10% | 19.211,61 | |
| 9 | I.V.A. al 20% su B1+B2+B3 | 34.168,396 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | | **293.369,30** |
| | **IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO** | | **485.485,45** |

una perizia di variante resasi necessaria al fine di dare soluzione ad alcune problematiche evidenziate durante l'esecuzione dei lavori, che prevede un importo in aumento contenuto entro il 5% dell'importo netto contrattuale e trova copertura nella somma stanziata per il finanziamento dell'intervento (ex art. 25, terzo comma, legge n. 109/1994) come sopra rideterminata;

Atteso che l'Assessorato regionale di lavori pubblici con nota prot. 3707 del 21 febbraio 2005 ha trasmesso il parere dell'Ufficio tecnico istruttore n. 56 del 16 febbraio 2005 con il quale si esprime valutazione favorevole all'approvazione della perizia suppletiva e di variante dell'intervento «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana» dell'importo di € 485.485,45 avente il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) LAVORI** | | |
| | Lavori a corpo e a misura a base d'asta | 192.270,96 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 9.000,00 | |
| | **Nuovo importo contrattuale** | | **201.270,96** |
| | **IMPORTO ATTO SUPPLETIVO** | **9.154,81** | |
| | **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE** | | |
| 1 | Interventi cottimo fiduciario | 20.658,28 | |
| 2 | Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì | 16.025,66 | |
| 3 | Fornitura apparecchiature per il telecontrollo | 134.158,00 | |
| 4 | Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo | 4.617,49 | |
| 5 | Espropri | 10.230,00 | |
| 6 | Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5) | 44.229,57 | |
| 8 | I.V.A. al 10% | 20.127,10 | |
| 9 | I.V.A. al 20% su B1+B2+B3 | 34.168,396 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | | **284.214,49** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA** | | **485.485,45** |

Viste le ordinanze del Commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 e n. 411 del 31 dicembre 2004 con le quali il direttore dell'ufficio del Commissario governativo è stato nominato *Sub*-Commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica» e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al *Sub*-Commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

1. Sulla base del parere dell'U.T.I. di cui in premessa, è approvata la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di: «Progetto per l'integrazione di emergenza dal lago di Gusana» dell'importo di € 485.485,45 secondo il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **A) LAVORI** | | |
| | Lavori a corpo e a misura a base d'asta | 192.270,96 | |
| | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 9.000,00 | |
| | **Nuovo importo contrattuale** | | **201.270,96** |
| | **IMPORTO ATTO SUPPLETIVO** | **9.154,81** | |
| | **B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE** | | |
| 1 | Interventi cottimo fiduciario | 20.658,28 | |
| 2 | Installazione del sistema di correzione dell'acqua a Janna e Ferru utilizzando un dosatore di calce da trasportare dall'impianto di Galtellì | 16.025,66 | |
| 3 | Fornitura apparecchiature per il telecontrollo | 134.158,00 | |
| 4 | Per posa in opera in amministrazione diretta del sistema di telecontrollo | 4.617,49 | |
| 5 | Espropri | 10.230,00 | |
| 6 | Spese generali 11,43% (A+B1+B2+B3+B4+B5) | 44.229,57 | |
| 8 | I.V.A. al 10% | 20.127,10 | |
| 9 | I.V.A. al 20% su B1+B2+B3 | 34.168,396 | |
| | **Totale somme a disposizione dell'Amm.ne** | | **284.214,49** |
| | **IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA** | | **485.485,45** |

2. Con atto di determinazione, successivo all'emanazione della presente ordinanza, si provvederà al disimpegno della somma di € 30.971,44 ai fini della successiva riprogrammazione.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si richiama quanto previsto dalla sopraccitata ordinanza n. 342 del 18 febbraio 2003.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna - parte II.

Cagliari, 22 marzo 2005

*Il sub-commissario governativo:* DURANTI

**05A03168**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimenti di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce d'oro*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Gen. Alberto Cienfuegos Becerra nato il 23 luglio 1947 a Rancagua (Cile) con la seguente motivazione:

«Generale direttore dei carabineros cileni, corpo di polizia ad ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per tradizioni e cultura, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di interazione e collaborazione che storicamente lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha quindi perseguito, con accorta azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che, nel garantire un servizio sempre più incisivo nel contrasto alla criminalità ed aderente alle esigenze dei cittadini, hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni» - Territorio nazionale ed estero, 2001 - 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce d'oro*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Gen. C.A. Nestor Oscar Della Bianca nato il 29 ottobre 1942 a Las Lajas (Argentina) con la seguente motivazione:

«Comandante generale della gendarmeria nazionale argentina, corpo di polizia ad ordinamento militare affine all'Arma dei carabinieri per tradizioni e cultura, con straordinaria capacità ed acuta lungimiranza ha operato per accrescere il già consolidato rapporto di interazione e collaborazione che storicamente lega le due organizzazioni. In tale comunione di intenti ha quindi perseguito, con accorta azione di comando, intelligente iniziativa e tenace determinazione, lo sviluppo di sinergie volte ad individuare comuni e più efficaci soluzioni ordinative, logistiche ed operative che, nel garantire un servizio sempre più incisivo nel contrasto alla criminalità ed aderente alle esigenze dei cittadini, hanno sensibilmente contribuito allo sviluppo ed al progresso di entrambe le istituzioni». Territorio nazionale ed estero, 2002 - 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce d'oro*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Gen. C.A. aus. Giorgio Cancellieri nato il 27 novembre 1936 a Pieve Torina (Macerata) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di un quarantennio di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante della legione di Cagliari, della regione "Sicilia", delle divisioni "Vittorio Veneto" e "Palidoro", nonchè delle scuole dell'Arma dei carabinieri, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato ai prestigiosi, delicati incarichi di capo di stato maggiore e di vice comandante generale dell'Arma, ha proseguito in tali mandati la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, agosto 1962 - settembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce d'oro*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Gen. C.A. aus. Mariano Ceniccola nato il 1º settembre 1937 a Capua (Caserta) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autore-

vole. Nel corso di oltre un quarantennio di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante della Legione Roma, della regione "Emilia-Romagna" e del comando interregionale "Pastrengo", nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato al prestigioso, delicato incarico di vice comandante generale dell'Arma, ha proseguito in tale mandato la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, ottobre 1958-settembre 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce d'oro*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Gen. C.A. aus. Aldo Carleschi nato il 18 maggio 1937 a San Giuliano Terme (Pisa) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevolissimi requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre un quarantennio di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di sempre più alti incarichi, tra i quali figurano quelli di comandante della Legione di Genova, della regione "Lazio" nonchè delle divisioni "Culqualber" e del comando interregionale "Podgora", nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali individuando soluzioni sempre brillanti ed originali, mantenendo proficui rapporti con le autorità e la popolazione e costituendo altresì chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Chiamato ai prestigiosi, delicati incarichi di sottocapo di stato maggiore dell'Arma e di presidente della commissione di valutazione ed avanzamento, ha proseguito in tali mandati la sua opera di elevatissima qualità, contribuendo sensibilmente allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, agosto 1959-maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 2003 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Piero Caroli nato il 10 luglio 1943 a Faenza (Ravenna) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intelletuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 1º ottobre 1964 - 31 luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Silvio Corrias, nato il 13 luglio 1939 a Banuei (Nuoro), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, giugno 1958-luglio 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 aprile 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Buldo, nato il 21 ottobre 1948 a Pescopagano (Potenza), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di grandi doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di pregevoli requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento di importanti incarichi, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Ha costantemente svolto opera di elevatissima qualità, contribuendo così allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, luglio 1969-dicembre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giovanni Carusone nato il 3 luglio 1941 Pastorano (Caserta) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, 18 aprile 1959-30 maggio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Domenico Cerullo, nato l'8 giugno 1941 a Bagnoli (Napoli), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» — Territorio nazionale, 17 giugno 1959-17 aprile 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Castaldo nato il 25 febbraio 1940 a San'Anastasia (Napoli) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi atrribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 6 luglio 1957-1º gennaio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Gaetano Buda, nato il 22 ottobre 1944 a Catona (Reggio Calabria), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 6 marzo 1964-22 ottobre 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Gianfranco De Muro, nato il 10 marzo 1943 a Darfo (Brescia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentanove anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». — Territorio nazionale, 2 novembre 1963-31 maggio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Armando De Luca nato il 3 luglio 1941 a Pietradefusi (Avellino) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 18 aprile 1959 - 19 maggio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al luogotenente (in congedo) Ernesto Del Giudice nato il 9 luglio 1940 a Viggianello (Potenza) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 23 gennaio 1961 - 10 luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Currenti nato il 27 settembre 1940 a Motta Camastra (Messina) con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese» - Territorio nazionale, 11 ottobre 1961 - 31 luglio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giacomo Cioé, nato il 26 novembre 1945 a Foligno (Perugia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trenta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 20 settembre 1972 - 24 marzo 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Pasquale Damiano, nato il 26 novembre 1942 a Montesarchio (Benevento), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentasette anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 15 marzo 1966 - 31 maggio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Fanciullo, nato il 9 giugno 1940 a Lentini (Siracusa), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. Territorio nazionale, 18 ottobre 1957 - 8 maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Francesco D'Arpa, nato a Palermo il 13 maggio 1949, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentasei anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 27 febbraio 1967 - 30 aprile 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2004 è conferita la seguente ricompensa:

*Croce di bronzo*
*al merito dell'Arma dei carabinieri*

Al Luogotenente (in congedo) Romano Boracchia, nato il 20 giugno 1941 a Beverino (La Spezia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese. — Territorio nazionale, 2 settembre 1960 - 31 dicembre 2001.

**05A03241 - 05A03239 - 05A03232 - 05A03227 - 05A03231 - 05A03230 - 05A03244 - 05A03233 - 05A03229 - 05A03235 - 05A03228 - 05A03234 - 05A03236 - 05A03237 - 05A03238 - 05A03240 - 05A03242 - 05A03243 - 05A03245 - 05A03246 - 05A03247**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501082/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95024 | **ACIREALE (CT)** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via Caronda, 8-10 | 095 | 7647982 | 7647982 |
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 04011 | **APRILIA (LT)** | CARTOLERIA SNIDARO | Via G. Verdi, 7 | 06 | 9258038 | 9258038 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 20091 | **BRESSO (MI)** | CARTOLIBRERIA CORRIDONI | Via Corridoni, 11 | 02 | 66501325 | 66501325 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 06034 | **FOLIGNO (PG)** | LIBRERIA LUNA | Via Gramsci, 41 | 0742 | 344968 | 344968 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |
| 20121 | **MILANO** | FOROBONAPARTE | Foro Buonaparte, 53 | 02 | 8635971 | 874420 |
| 70056 | **MOLFETTA (BA)** | LIBRERIA IL GHIGNO | Via Campanella, 24 | 080 | 3971365 | 3971365 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80139 | **NAPOLI** | LIBRERIA MAJOLO PAOLO | Via C. Muzy, 7 | 081 | 282543 | 269898 |
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 84014 | **NOCERA INF. (SA)** | LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO | Via Nicotera, 47 | 081 | 5177752 | 5152270 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 35122 | **PADOVA** | LIBRERIA DIEGO VALERI | Via dell'Arco, 9 | 049 | 8760011 | 659723 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90128 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Via Ruggero Settimo, 37 | 091 | 589442 | 331992 |
| 90145 | **PALERMO** | LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO | Via Galileo Galilei, 9 | 091 | 6828169 | 6822577 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00161 | **ROMA** | L'UNIVERSITARIA | Viale Ippocrate, 99 | 06 | 4441229 | 4450613 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 45100 | **ROVIGO** | CARTOLIBRERIA PAVANELLO | Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 0425 | 24056 | 24056 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 07100 | **SASSARI** | MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE | Piazza Castello, 11 | 079 | 230028 | 238183 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)**
Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II** (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **320,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 | | |

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.